

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAPENTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1976

Estensione della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo unico del presente disegno di legge si vuole porre rimedio alle conseguenze negative derivanti da una lacuna legislativa nell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha approvato il nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, ignorando il personale appartenente ai ruoli delle carriere direttive ex speciali che, con successivi decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 1° giugno 1972, n. 319, sono state trasformate in carriere direttive ordinarie.

In particolare si vuole sanare una ingiustificata situazione giuridica di disparità di

trattamento creatasi in seguito al fatto che il legislatore, nella norma di cui all'articolo 13 del suddetto decreto n. 1092 non ha esplicitamente prevista la possibilità del riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari anche da parte del personale appartenente alle suddette carriere direttive, nel caso sia in possesso di diploma di laurea.

La normativa vigente, infatti, consentirebbe il riscatto della durata legale degli studi universitari soltanto a coloro che successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 sono stati o saranno nominati a seguito di

concorso nelle carriere (ex speciali) trasformate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica in carriere direttive ordinarie, generando così un'evidente sperequazione nel trattamento pensionistico e previdenziale tra funzionari di nuova nomina e funzionari con notevole anzianità di servizio e parimenti in possesso di diploma di laurea.

Il presente disegno di legge, nella soluzione prospettata, per altro, non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto le somme relative ai fini del riscatto sopra indicate sarebbero versate, a norma delle vigenti disposizioni di legge, dagli stessi funzionari richiedenti, secondo quote già prestabilite.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è estesa la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, se in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, anche se detti diplomi non siano stati condizioni necessarie per l'ammissione in servizio.

Detta facoltà resta validamente esercitata soltanto a decorrere dall'inquadramento nella carriera direttiva e il riscatto è limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, già considerati utili allo stesso fine in virtù di disposizioni diverse.